



Comune di Loano

(Provincia di Savona)

Contratto per affidamento di servizi nel settore socio sanitario ed assistenziale presso la residenza protetta Ramella **CIG 8542255BD1**

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n..... in data è stato aggiudicato a la gestione dei servizi socio sanitari ed assistenziali specialistici presso la residenza protetta Ramella del Comune di Loano – via Stella
- l'affidamento è da intendersi nel rispetto delle condizioni tutte previste dal bando di gara e dal capitolato speciale di appalto

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono quanto segue:

Art.1 Oggetto del contratto

Oggetto del presente contratto è lo svolgimento di servizi nel settore socio sanitario ed assistenziale presso la residenza protetta Ramella.

Il soggetto individuato dovrà gestire la struttura, così come previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale, fornendo le prestazioni dettagliate nel capitolato di gara che si intende qui integralmente richiamato e negli articoli di seguito indicati.

ART. 2 Descrizione dei servizi

Il I piano della residenza protetta Ramella è dimensionato per l'assistenza massima di 40 ospiti autosufficienti e parzialmente autosufficienti.

La gestione amministrativa è affidata a personale comunale che opera sotto la supervisione di un dirigente ed un funzionario responsabile. La direzione sanitaria è affidata ad un medico con contratto di collaborazione esterna.

Al fine di ottimizzare i servizi resi nella struttura e garantire il rispetto delle previsioni di cui alla normativa regionale che prevede l'offerta in similari strutture di servizi specialistici (infermieri, OOSS festivi e notturni, fisioterapisti, animatori) è intendimento dell'amministrazione richiedere le seguenti prestazioni:

1. **Assistenza infermieristica per 9 ore giornaliere (8:00/13:30 – 16:30/20:00) e reperibilità notturna dalle 21 alle 07 mediante:**
 - a) redazione di apposite cartelle infermieristiche per ciascun ospite, provvedendo altresì a relazionare su apposito registro lo stato generale degli ospiti e l'andamento giornaliero del servizio;
 - b) effettuazione e controllo delle terapie farmacologiche degli ospiti;
 - c) tenuta e responsabilità del deposito dei farmaci per dette terapie, provvedendo alla loro corretta conservazione onde consentire il pronto reperimento in ogni necessità;
 - d) supervisione del servizio di assistenza agli anziani, con assunzione dell'incarico di responsabile sanitario di turno e con coordinamento delle mansioni svolte da tutto il personale assistenziale, anche quello dipendente del Comune;



Comune di Loano

(Provincia di Savona)

- e) funzione di collegamento nei rapporti con il medico coordinatore, i medici personali degli ospiti, con le famiglie e con l'amministrazione;
- f) collaborazione con il personale dipendente del Comune per le attività di assistenza agli ospiti;
- g) rapporti con la Asl per richiesta presidi sanitari per gli ospiti (carrozze, girelli ed acquisizione materiale vario);
- h) per il servizio reperibilità rispondere alle chiamate e provvedere a dare utili indicazioni per effettuare un intervento immediato di cura ed assistenza all'ospite e valutarne l'eventuale ricovero.

L'appaltatore si impegna a realizzare un progetto di assistenza tale da garantire la messa a disposizione giornalmente di unità lavorative munite del titolo di infermiere professionale in modo da assicurare la copertura oraria indicata dal capitolato e dalla vigente normativa regionale sui tempi assistenziali per tutti i sette giorni della settimana e per l'intero periodo di durata dell'affidamento.

Il Comune si riserva, per motivate esigenze, di aumentare le ore del servizio in caso di variazione delle esigenze dei tempi assistenziali nei limiti complessivi di 1/5 del presente appalto.

L'appaltatore dovrà, altresì, garantire l'immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio nonché di quello che, a giudizio dell'ente, dovesse risultare inadatto allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il personale dovrà, a spese dell'aggiudicatario, essere dotato di abbigliamento specifico come normalmente in uso per coloro che svolgono la professione di infermiere nonché del materiale necessario al servizio (es. guanti monouso, altro materiale ecc.).

2. Attività di assistenza agli anziani con personale OSS, con assistenza diurna e notturna così articolata:

- dalle 7:00 alle 14:00 almeno 2 operatori,
- dalle 7:15 alle 13:15 un operatore;
- dalle 14:00 alle 21:00 almeno 2 operatori;
- dalle 16:00 alle 20:00 un operatore;
- dalle 21:00 alle 7:00 almeno due operatori;

Il personale OSS inoltre dovrà essere affiancato nella gestione del piano da una figura professionale con mansioni di carattere alberghiero presente dalle 7:00 alle 13:30.

Le figure professionali indicate al presente punto dovranno garantire prestazioni di assistenza a favore degli ospiti della residenza protetta, con particolare riguardo agli ospiti sprovvisti del supporto di familiari o assistenti privati ed in particolare relative a :

1. igiene ospiti;
2. distribuzione e somministrazione cibi;
3. assistenza personale infermieristica nella somministrazione delle terapie in presenza dello stesso:



Comune di Loano

(Provincia di Savona)

4. igienizzazione camere;
5. rifacimento letti;
6. eventuale accompagnamento degli ospiti della residenza protetta per visite o ricoveri;
7. durante il turno notturno provvedere immediatamente in caso di problemi di salute degli ospiti a contattare l'infermiere reperibile al numero di telefono indicato dal coordinatore, procedere con le operazioni di cura ed assistenza disposte dall'infermiere ed in caso di necessità di ricovero concordata con l'infermiere contattare senza indugio il 112 per l'invio dell'ospite in pronto soccorso.

E' facoltà del Comune di Loano richiedere integrazioni orarie, se del caso anche notturne, in relazione alla variazione dei tempi assistenziali fino a 1/5 dell'importo del presente contratto.

3. **Servizio pulizia per almeno 6 ore giornaliere così dettagliate:**

pulizia giornaliera 7 giorni la settimana di:

- a) tutte le camere degli ospiti del primo piano;
- b) tutti i servizi igienici;
- c) stanze bagno per disabili;
- d) soggiorni, sale da pranzo, corridoi
- e) ambulatorio infermieristico e palestra fisioterapica;
- f) ufficio coordinatore, cucinetta;
- g) raccolta rifiuti dai cestini;
- h) ascensori;

• pulizia a giorni alterni (3 volte a settimana):

- a) scale;
- b) terrazzini e terrazzo grande (da giugno a settembre).

pulizia settimanale:

- a) spogliatoi del personale;
- b) porte e piastrelle dei servizi igienici;
- c) vetrata della sala da pranzo;
- d) atrio ingresso e corridoio;

• pulizia mensile:

- a) tutte le parti in vetro e dei davanzali interni ed esterni;
- b) terrazzini e terrazzo grande (da ottobre a maggio);
- c) cappella (lampadari, vetri, altare, balaustra e pavimento);
- d) muri, superfici esterne degli armadi, quadri e radiatori;
- e) camera mortuaria.



Comune di Loano

(Provincia di Savona)

pulizia quadrimestrale:

- a) tapparelle;
- b) a fondo della cappella.

Pulizia e sanificazione della camera mortuaria, oltre a quanto previsto dal suddetto piano, ogni qualvolta venga utilizzata.

I predetti lavori dovranno essere annotati su apposite schede fornite dalla ditta appaltatrice e depositate presso la struttura.

4. Attività di animazione per 20 ore settimanali mediante:

- organizzazione di programmi di animazione a favore degli ospiti della residenza protetta, coordinamento ed organizzazione giornate a tema in occasione di festività e negli appuntamenti di animazione periodici decisi dall'amministrazione comunale. Assistenza nelle attività di animazione curate dalle associazioni di volontariato locali.

E' prevista la presenza di n. 1 unità in possesso di diploma di scuola superiore e corso di specializzazione in animazione ovvero esperienza in similari servizi che presenterà un progetto di animazione adeguato alle esigenze degli ospiti presenti nella struttura.

5. Fisioterapia per 21:75 (21H 45 MIN) ore settimanali mediante:

- attività di fisioterapia a favore degli ospiti della residenza protetta da parte di personale in possesso del titolo di fisioterapista.

Gli ospiti da sottoporre al trattamento verranno individuati dal medico responsabile sanitario della struttura e la terapia verrà effettuata secondo i tempi e le modalità di intervento concordate fra lo stesso e l'operatore.

☎ Servizio lavanderia e piccolo cucito

La gestione del servizio di lavanderia è volto alla fornitura di tutta la biancheria piana occorrente per il servizio nonché per il lavaggio degli indumenti degli ospiti che lo richiedano, comprensivo di piccoli lavori di cucito.

L'appaltatore dovrà indicare una lavanderia professionale con cui gestirà il servizio.

- Nel dettaglio il servizio dovrà comprendere:
 - la fornitura a noleggio di tutti i manufatti tessili costituiti dalla biancheria piana di corredo letti (lenzuola, federe, traverse, teli, copri letto,..), dei bagni (asciugamani) e della sala da pranzo (tovaglie);
 - il ricondizionamento (lavaggio e disinfezione, asciugatura, stiratura, manutenzione, piegatura) dei manufatti tessili riutilizzabili costituiti dalla biancheria piana di cui al punto precedente;
 - l'accurata disinfezione, preventiva o contestuale al lavaggio, di qualsiasi dispositivo di teleria riutilizzabile classificata a "rischio infettivo" per esplicita indicazione del Responsabile Sanitario;



Comune di Loano

(Provincia di Savona)

- il condizionamento sanitizzante di tutti i materassi e di guanciali in poliuretano espanso;
- l'accurata disinfezione, preventiva e contestuale al lavaggio, di qualsiasi capo di materasseria classificata a "rischio infettivo" per esplicita indicazione del responsabile Sanitario;
- la fornitura dei sacchi per la raccolta della biancheria sporca, compresi i sacchi idrosolubili di colore rosso per la raccolta di biancheria le cui caratteristiche di rischio infettivo ne controindichino la manipolazione successiva alla raccolta;
- l'espletamento dei servizi di trasporto, il ritiro dello sporco e di riconsegna del pulito nonché la consegna di tutti gli articoli per i quali è prevista la fornitura, il tutto secondo le modalità più oltre precisate;
- il ritiro e la riconsegna, previo lavaggio e asciugatura, stiratura e piegatura della biancheria intima e dei capi di vestiario degli ospiti della struttura;
- il ritiro e la riconsegna, previo lavaggio e asciugatura, stiratura e piegatura, di biancheria confezionata, tende in tessuto di ogni tipo e misura così come ogni altro materiale routinariamente utilizzato per il mantenimento degli ospiti.

Sarà cura dell'appaltatore, in accordo con la lavanderia che indicherà, attivare un metodo di tracciabilità dei capi appartenenti agli ospiti della struttura ed un controllo sul flusso di movimentazione degli stessi; l'appaltatore risponderà in solido in merito a smarrimento o danneggiamento di ogni capo appartenente agli ospiti della residenza protetta.

Il servizio di lavanderia dovrà garantire la piena soddisfazione della S.A. in ordine all'efficienza e al decoro della struttura nonché la soddisfazione degli ospiti per il servizio reso.

Il tessuto della biancheria piana fornita a noleggio dovrà essere riciclabile, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pubblicato in G.U. del 28-01-2017 recante "criteri ambientali minimi per le forniture di prodotti tessili". I prodotti tessili forniti non devono contenere sostanze pericolose, ai sensi del punto 4.1.2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pubblicato in G.U. del 28-01-2017 recante "criteri ambientali minimi per le forniture di prodotti tessili".

La biancheria da letto, da tavola e da bagno non deve essere monouso. Destinata a lavaggio industriale, dovrà presentare caratteristiche di durabilità come descritte al punto 4.1.5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pubblicato in G.U. del 28-01-2017 recante "criteri ambientali minimi per le forniture di prodotti tessili".

Art. 3 Corsi di formazione

Tutto il personale impiegato nei servizi specialistici, oltre alla formazione richiesta, deve essere munito dell'attestato atto a dimostrare di aver frequentato corso di primo soccorso e corso prevenzione incendi di I livello.



Comune di Loano

(Provincia di Savona)

Art. 4 Coordinatore servizi specialistici

L'appaltatore deve indicare il soggetto al quale affida la funzione di coordinatore dei servizi descritti con il diploma di scuola superiore e uno di questi titoli:

1. titolo di infermiere professionale;
2. titolo di operatore socio assistenziale;
3. titolo di assistente sociale con esperienza pluriennale documentata in similari servizi di coordinamento.

Il coordinatore designato avrà il compito di:

- coordinare le attività dei propri operatori;
- avere funzioni di referente nelle riunioni ed unico referente dell'amministrazione per la gestione del proprio servizio;
- verificare periodicamente i programmi generali ed i programmi individuali di intervento;
- provvedere alla gestione degli addetti e rapportarsi con il personale dipendente;
- raccogliere e consegnare agli uffici eventuali schede di rilevazione dati utenza, modulistica varia;
- provvedere alla consegna prelievi pazienti residenza protetta presso i presidi ospedalieri ritiro referti dei medesimi;
- curare eventuali sostituzioni di personale assente per ferie/malattie;
- provvedere al ritiro del materiale sanitario presso i presidi del territorio

E' fatto obbligo all'appaltatore garantire la reperibilità del referente o suo delegato, anche nei giorni festivi, fornendo all'amministrazione comunale i numeri di utenze telefoniche mobili nonché del centro operativo di supporto più vicino.

Le spese di coordinamento sono a carico dell'appaltatore.

Art. 5 Comportamento in servizio operatori servizi specialistici

Il personale in servizio dovrà mantenere sul luogo di lavoro un contegno riguardoso e corretto, impegnandosi altresì al rispetto del segreto d'ufficio in ordine ai casi trattati, e l'appaltatore, se del caso, a seguito di formale messa in mora da parte dell'amministrazione, si impegna a sostituire gli addetti che non osservassero una condotta irreprensibile e dovessero risultare di non gradimento per l'amministrazione.

Il personale dell'appaltatore non potrà richiedere agli utenti alcun tipo di emolumento e non potrà prestare agli stessi servizi aggiuntivi a seguito di rapporto diretto tra l'utente e l'appaltatore.

L'appaltatore dovrà garantire la copertura dei periodi ferie, malattie, ecc. del proprio personale.



Comune di Loano

(Provincia di Savona)

Art. 6 Interventi specialistici straordinari

L'appaltatore dovrà garantire l'erogazione di prestazioni straordinarie che dovessero rendersi necessarie per l'assistenza in casi particolari (es. ricovero temporaneo di anziani presso strutture ospedaliere, veglia notturna per ospiti in gravi condizioni ecc.)

Dovrà altresì rendersi disponibile per eventuali nuovi progetti o programmi che l'amministrazione comunale intendesse intraprendere nell'ambito della casa di riposo nei limiti di un quinto del valore del presente appalto.

Art. 7 Sospensione servizi specialistici da parte dell'appaltatore

Il servizio non può essere sospeso se non per cause di forza maggiore non imputabili alla responsabilità dell'appaltatore. E' comunque fatto obbligo di comunicare con lettera raccomandata i casi fortuiti o di forza maggiore che rendano incomplete le prestazioni. In caso di sciopero è fatto obbligo all'appaltatore provvedere alla precettazione dei dipendenti in misura necessaria a garantire i servizi essenziali, in accordo con l'amministrazione comunale.

Art. 8 Pasti per gli anziani

I pasti per la residenza protetta sono forniti da Ditta esterna in base al numero dei pasti giornalmente comunicati dal coordinatore della struttura sia all'amministrazione che alla ditta esterna; sarà cura del coordinatore fornire giornalmente le specifiche circa le diete speciali e le esigenze particolari che di volta in volta si presenteranno.

E' compito dell'appaltatore provvedere allo sporzionamento, al servizio in tavola e all'eventuale imbocco degli anziani che necessitano di tale servizio.

Art. 9 Modalità di utilizzo dei prodotti di deterzione e sanificazione

Nelle operazioni di pulizia devono essere utilizzati prodotti in regola con la vigente normativa in materia di pulizia e sanificazione utilizzando peraltro prodotti che garantiscano il rispetto dell'ambiente e risultino ecocompatibili. Tutti i detersivi devono essere utilizzati dal personale secondo le indicazioni fornite dalle case produttrici con particolare attenzione per quanto concerne le concentrazioni e le temperature indicate sulle confezioni.

Tutto il materiale di sanificazione durante l'utilizzo deve essere riposto su un carrello adibito appositamente a tale funzione.

L'approvvigionamento di tutti i prodotti necessari per pulizia, sanificazione e deterzione è a carico della Ditta.

Il personale addetto alle operazioni di sanificazione deve obbligatoriamente fare uso di mascherine e guanti quando l'utilizzo di tali indumenti è consigliato dalle schede di sicurezza.

Art. 10 Rifiuti

Tutti i residui devono essere smaltiti nei rifiuti secondo le prescritte disposizioni di legge e



Comune di Loano

(Provincia di Savona)

regolamentari in materia che si intendono qui richiamate.

I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti e convogliati negli appositi contenitori per la raccolta.

E' fatto obbligo alla Ditta di rispettare le norme e le regole dettate dal Comune in materia di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, conferendo i rifiuti negli appositi contenitori.

Nessun contenitore di rifiuti solidi urbani (sacchi, pattumiere, scatoloni o altro) deve mai essere depositato, neanche temporaneamente, fuori dei locali della casa di riposo, nell'ambito di cortili o spazi di pertinenza al di fuori di appositi contenitori.

E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, ecc.).

Art. 11 Disposizioni in materia di sicurezza.

E' fatto obbligo, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia.

La Ditta a tal fine deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti, in forza delle normative disposte, a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

In particolare imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo 81/2008.

La Ditta deve comunicare al Comune il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo rappresentante in loco, onde consentire a quest'ultimo di attivare, quando necessario, le procedure e le misure di coordinamento e collegamento con i referenti alla sicurezza del Comune.

Art. 12 Divieti

E' fatto divieto al personale della Ditta di eseguire qualsiasi operazione non autorizzata al di fuori dell'area di esecuzione del servizio e di quanto previsto specificatamente dal contratto con particolare riferimento all'utilizzo di macchine e/o attrezzature, energia elettrica, ecc.

Art. 13 Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro

La Ditta deve predisporre e far affiggere a proprie spese dei cartelli che illustrino le norme principali di prevenzione e antinfortunistica all'interno dei propri locali secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Art. 14 Diritto di controllo del Comune sullo svolgimento dei servizi

La vigilanza ed il controllo sulla gestione dei servizi compete all'Amministrazione Comunale, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per i



Comune di Loano

(Provincia di Savona)

poteri spettanti per legge o regolamento in materia di igiene e sanità.

Il Comune potrà, conseguentemente, disporre in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme contrattualmente stabilite.

Art. 15 Grave errore contrattuale

Oltre i casi previsti dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, per inadempimento le seguenti ipotesi:

- mancata assunzione del servizio alla data stabilita
- reiterato utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto
- mancata osservanza del subappalto come specificato all'art. 23 e impiego di personale non dipendente dall'impresa appaltatrice salvo i casi autorizzati
- applicazione di più di tre sanzioni pecuniarie nel medesimo anno

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione Comunale in forma di pec di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Art. 16 Durata dell'affidamento

La durata dell'affidamento è fissata in tre anni rinnovabili per ulteriori tre anni come ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell'art. 63 c.5 del dlgs 50 del 2016, con possibilità di proroga per un massimo di 6 mesi nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di affidamento.

Art. 17 Prezzo del servizio e pagamento del corrispettivo

L'amministrazione comunale si impegna a corrispondere all'affidatario euro _____ annui oltre oneri fiscali per lo svolgimento dei servizi specialistici di cui al presente contratto.

Il pagamento del corrispettivo avverrà in rate mensili a seguito di presentazione di fattura rispettando il valore dell'offerta economica complessiva formulato in sede di gara. L'amministrazione procederà alla liquidazione degli importi entro trenta giorni dalla verifica della regolarità della fattura.

Art. 18 Gestione del personale

Il gestore dovrà assicurare le prestazioni inerenti i servizi oggetto del presente capitolato con proprio personale, regolarmente assunto ed avente i requisiti professionali e tecnici adeguati all'utilizzo.

I nominativi degli operatori, i loro curricula, le rispettive qualifiche, con dichiarazione del livello retributivo applicato e l'attestazione di iscrizione all'Albo professionale di riferimento, ove richiesto, dovranno essere presentati al Comune almeno una settimana prima dell'effettivo avvio dei servizi.



Comune di Loano

(Provincia di Savona)

Ogni variazione del personale, seppure temporanea, dovrà essere comunicata tempestivamente al Comune, corredando ciascun nuovo nominativo con la documentazione di cui sopra.

La ditta dovrà garantire continuamente i servizi richiesti, impegnandosi a sostituire gli operatori che per qualunque motivo risultassero assenti dal servizio, con altro personale in possesso degli stessi requisiti. Le eventuali sostituzioni per malattia o assenze programmate dovranno essere comunicate al Comune.

Il gestore ha l'obbligo di assorbire nel proprio organico, senza periodo di prova, il personale che risulta attualmente impiegato per i servizi oggetto dei precedenti appalti, salvo esplicita rinuncia individuale, assicurando la giusta tutela al personale operante in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco ex legge 300/1970, al momento dell'avvio del servizio, garantendo l'assorbimento dello stesso al termine del predetto periodo.

L'assorbimento dovrà essere attuato riconoscendo l'anzianità di servizio riferita all'attività svolta presso le precedenti ditte, con i relativi scatti di anzianità che ogni lavoratore ha maturato, previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro in essere (cfr. CCNL cooperative sociali per le Imprese Cooperative).

Analogamente, con riferimento agli scatti in corso di maturazione, si farà riferimento alla data di assunzione con le precedenti Ditte che hanno lavorato per il medesimo servizio nell'Ente.

All'aggiudicataria, nella fase di assunzione di tutto il personale in servizio, non sarà consentito inquadrare in qualifiche inferiori (peggiorative) rispetto a quelle possedute al momento della presa in carico.

In relazione alla figura degli infermieri professionali, considerata la scarsa reperibilità, può essere consentito un'eventuale rapporto di lavoro di tipo libero-professionale.

L'impresa dovrà scrupolosamente applicare quanto contenuto nel D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, provvedendo in particolare a fornire agli operatori tutti i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale contro i rischi professionali. Sono a carico del gestore eventuali corsi di aggiornamento del personale in base al D.Lgs. n. 81/2008 volti a fornire un'adeguata professionalità ai soci e ai dipendenti garantendo loro formazione e aggiornamento permanente, con corsi organizzati direttamente o da Enti autorizzati. La ditta dovrà fornire a tutti gli operatori incaricati di svolgere attività all'interno della residenza protetta ogni presidio e/o DPI previsto dalla normativa, anche in presenza di eventuali situazioni di emergenza sanitaria.

Qualora vi fosse tra il personale già in servizio, un operatore senza qualifica, si impegna a riquificarlo, garantendogli la frequenza agli appositi corsi organizzati dagli Enti autorizzati.

Tutte le ore di formazione obbligatorie (ex D.Lgs. n. 81/2008, privacy...) sia previste nel capitolato sia proposte in sede di gara, dovranno essere considerate, a tutti gli effetti, come ore di lavoro.

La ditta, al fine di ridurre il fenomeno del turn over, dovrà porre in essere forme di incentivazione del personale.

Il personale di servizio che sarà fidato e tale per probità, educazione e rispetto dei regolamenti, dovrà mantenere un comportamento riguardoso e corretto, garantendo riservatezza assoluta



Comune di Loano

(Provincia di Savona)

relativamente a tutto ciò di cui verrà a conoscenza nel rapporto con gli utenti, in piena osservanza dell'attuale legge sulla privacy e successive modifiche e integrazioni.

La struttura, così come previsto dalla D.G.R. n. 944 del 16.11.2018 è dotata di un sistema di videosorveglianza interna, con temporaneità della conservazione delle immagini; sarà cura della ditta provvedere ad informare i lavoratori e le rappresentanze sindacali ai fini dell'espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n.300).

Art. 19 Norme a tutela dei lavoratori

Per l'intera durata del contratto il gestore si obbliga ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, con applicazione delle Tabelle dei costi di cui alla Legge 327/2000, depositate presso il Ministero del Lavoro.

Nel caso di Società Cooperative le condizioni normative e retributive sopra citate dovranno essere applicate anche ai soci-lavoratori.

Se l'impresa aggiudicataria è una cooperativa questa dovrà dare facoltà al personale di decidere se entrare in cooperativa come socio lavoratore in regime di rapporto subordinato o come dipendente. Tale obbligo riguarderà anche l'attuale gestore del servizio, in caso di aggiudicazione della concessione.

Il gestore si obbliga altresì ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi integrativi, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché per le Cooperative Sociali nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano il gestore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della impresa/cooperativa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in essere concesse al personale o derivanti dall'applicazione di altri CCNL firmati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale diverso dal CCNL delle cooperative sociali.

Le condizioni di miglior favore in essere saranno considerate come superminimi non assorbibili.

A tutto il personale si dovrà applicare lo statuto dei lavoratori (L. 300/1970) compreso l'art. 18, nonché le assicurazioni, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi o regolamenti vigenti in materia.

Non sono consentiti turni di lavoro superiori a quanto prescritto dalla normativa in vigore.

La ditta solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere per tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. I suddetti obblighi vincoleranno la ditta aggiudicataria anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla



Comune di Loano

(Provincia di Savona)

natura industriale, artigiana o cooperativa, dalla struttura o dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. A tale scopo l'aggiudicatario dovrà fornire prova di avere regolarmente soddisfatto i suddetti obblighi, trasmettendo bimestralmente al Comune le ricevute mensili degli stipendi pagati e le dichiarazioni attestanti il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale adibito al servizio.(D.U.R.C.) Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, il Comune segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro. La mancata applicazione dei contratti di lavoro, come sopra richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, potrà essere motivo di risoluzione del contratto di appalto. In tal caso il Comune provvederà ad incamerare il deposito cauzionale, al fine di far fronte al pagamento delle somme non corrisposte al personale adibito al servizio. In mancanza della ricostituzione del deposito da parte del concessionario entro due mesi, il Comune applicherà le sanzioni previste dal capitolato.

La ditta dovrà, altresì, osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori; inoltre, dovrà comunicare al Comune entro l'inizio dell'attività, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi.

Il gestore riconosce che l'Amministrazione risulta estranea a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra la cooperativa stessa ed il proprio personale dipendente.

L'aggiudicatario deve portare a conoscenza del proprio personale che l'Ente concedente è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti dell'Amministrazione concedente.

Il Concessionario solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni nei confronti del proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 20 Ulteriori obblighi a carico dell'aggiudicatario

Sono a carico dell'aggiudicatario l'accettazione integrale delle norme generali di indirizzo per la gestione dei servizi specialistici della residenza protetta, il rispetto della normativa inerente il trattamento del personale, l'assunzione di tutti gli oneri derivanti dall'offerta progetto e dall'offerta economica comprese le spese, imposte e tasse di qualsiasi natura oltre le spese tutte derivanti dal presente appalto, senza diritto di rivalsa.

Sono, altresì, a carico dell'aggiudicatario: la stipula di contratti assicurativi per RCT/RCO relativi alla conduzione e gestione completa del servizio che prevedano quanto segue:

- copertura da rischi di intossicazione alimentare/avvelenamenti a utenti del servizio;
- copertura assicurativa per danni derivanti dall'espletamento dei servizi di cui al capitolato;
- responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio e nell'esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice,
- idonea copertura di eventuali incidenti (causati o subiti) dagli utenti durante lo svolgimento dei servizi;



Comune di Loano

(Provincia di Savona)

- nella definizione di "terzi" ai fini dell'assicurazione stessa siano compresi gli ospiti e qualunque soggetto che possa trovarsi anche occasionalmente all'interno e nei pressi della struttura;
- rinuncia al diritto di rivalsa anche nei confronti dell'Ente concedente/committente;
- copertura per ogni danno non previsto dall'Assicurazione INAIL (biologico,civile,morale...) derivante dall'espletamento dell'attività lavorativa del personale dipendente o socio-lavoratore o in altro modo connesso con la Ditta, ovvero dalla presenza autorizzata dello stesso all'interno della struttura, esteso ai visitatori o altri soggetti non utenti del servizio presenti anche occasionalmente all'interno della struttura;
- copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimali non inferiori per ogni sinistro e per anno ad € 5.000.000,00, con il limite minimo per persona di € 2.500.000,00 e per cose o animali di € 500.000,00, nonché copertura assicurativa per responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) dipendenti del Concessionario ed eventuali terzi, anche con riferimento all'uso di automezzi propri, con massimali minimi per sinistro e per anno pari a € 3.000.000,00 e per persona di € 1.500.000,00.

Le polizze dovranno essere stipulate per tutta la durata dell'appalto. In ogni caso il concessionario sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale.

E' fatto obbligo all'affidatario osservare ed attuare le prescrizioni contenute nel Certificato Prevenzione incendi, intestato al Comune di Loano, attuare e rispettare le norme del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., relative alla sicurezza ed igiene sul posto di lavoro. In merito a ciò il concessionario dovrà periodicamente e costantemente aggiornare con idonea documentazione scritta il Comune circa l'avvenuto adempimento delle prescrizioni previste dal predetto decreto. La mancata consegna costituisce **inadempimento contrattuale grave**, tale da motivare la risoluzione del contratto (ex art. 1456 c.c.), qualora la ditta, dopo la diffida ad adempiere nel termine intimato dal Comune, non vi abbia ottemperato.

Con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 "obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o somministrazione", si evidenzia che non si reputano sussistere costi in ordine alla sicurezza per interferenze, allo stato degli atti, fermi restando i costi della sicurezza relativi all'esercizio dell'attività svolta dal gestore.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di richiedere, nel corso della durata del servizio, l'effettuazione di ulteriori e differenti prestazioni, sempre comunque rientranti nell'ambito dei servizi di cui al presente contratto, per le quali si concorderà tra le parti il relativo prezzo che dovrà comunque rispettare i parametri dell'offerta economica, analogamente a quelli delle prestazioni che già formano oggetto del presente contratto.

La stazione appaltante si riserva per sopravvenute esigenze di maggiorare o ridurre nei limiti di un quinto il valore del presente appalto.

Art. 21 Controlli

L'Amministrazione si riserva di far ispezionare, in qualsiasi momento, senza avviso, la struttura ed i locali da proprio personale autorizzato, nonché di verificare le modalità di effettuazione delle prestazioni e dei servizi relativi alla residenza protetta .



Comune di Loano

(Provincia di Savona)

Art. 22 Cauzioni

L'aggiudicatario ha depositato cauzione definitiva _____

Art. 23 Subappalto

Il subappalto è consentito nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 24 Risoluzione del contratto

Il Comune di Loano può risolvere il contratto per inadempimenti, a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi:

- gravi e reiterate mancanze nella gestione dei servizi specialistici;
- abituale deficienza e/o negligenza nell'esecuzione dei servizi agli utenti la cui gravità e/o frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;
- stato di insolvenza o frode accertata;
- reiterata inottemperanza agli obblighi assicurativi, contributivi e retributivi previsti dalle normative in vigore per il personale utilizzato;
- qualsiasi danno grave cagionato a persone o cose.

Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi sopra specificati, l'Amministrazione notificherà all'affidatario l'addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine di dieci giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di contro deduzioni ritenute valide il contratto sarà risolto di diritto.

L'affidatario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

Art. 25 Interruzione del servizio

Le prestazioni previste dal presente contratto sono considerate a tutti gli effetti servizi di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, nemmeno durante eventuali contestazioni tra le parti.

Alla scadenza naturale del contratto l'aggiudicatario proseguirà il servizio fino alla piena operatività del subentrante e conclusione delle relative operazioni di gara per l'individuazione del nuovo affidatario.



Comune di Loano

(Provincia di Savona)

Art. 26 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'affidatario

Oltre agli oneri ed obblighi derivanti da leggi vigenti ed a quelli specificati nelle altre parti del presente contratto, sono a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti, dei quali deve tenere conto nel formulare la propria offerta:

- l'osservanza delle norme per la prevenzione di infortuni, incendi e dei regolamenti di igiene e di quant'altro necessario per prevenire ed evitare il verificarsi di incidenti;
- l'adozione dei provvedimenti che riterrà necessari per garantire l'incolumità del personale addetto, degli ospiti e di terzi presenti nella struttura;
- l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, nonché il pagamento di ogni contributo, assegno familiare, indennità di liquidazione, di licenziamento e di ogni altro contributo e di indennità previsti dalla legislazione vigente e da sue ss.mm.ii.;
- le spese di gara e di contratto, di bollo, di registro, di scritturazione e copia, nonché tutte le tasse e le imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio;
- l'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro contenute del D.Lgs. n. 81 / 2008 e ss.mm.ii. e gli obblighi previsti dalla HACCP (D.Lgs. 155/97 e 156/97).

Art. 27 Cooperazione

Particolare sensibilità dovrà dimostrare il gestore nei confronti del volontariato locale dedito all'assistenza all'anziano, favorendo fenomeni di cooperazione che possano risultare utili per il funzionamento della struttura e per consentire un'adeguata compenetrazione della struttura con l'ambiente esterno.

Art. 28 Riservatezza delle informazioni

Ai sensi del GDPR 679 del 2016 e del Dlgs 101 del 2018 si informa che:

Art. 29 Domicilio della Ditta

A tutti gli effetti contrattuali e di legge, la ditta appaltatrice deve eleggere proprio domicilio per tutte le comunicazioni _____ e costituisce quale centro di supporto come richiesto dal capitolato _____

Art. 30 Foro competente

Le eventuali controversie che insorgessero tra l'Amministrazione e l'affidatario, relativamente all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente gestione saranno definite dall'autorità giudiziaria competente del Foro di Savona/TAR Liguria nell'ambito delle rispettive competenze.



Comune di Loano

(Provincia di Savona)

Art. 31 Spese

Tutte le spese presenti e future derivanti dal presente affidamento sono poste interamente a carico dell'aggiudicatario, ivi comprese quelle per la stipulazione del contratto che avverrà in forma di scrittura privata autenticata.

Art. 32 Leggi e regolamenti

Per tutte le condizioni non previste nel presente contratto, si fa riferimento alle vigenti normative nazionali e regionali .

L'aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni contrattuali.

Art. 33 Penali

Per eventuali disservizi contestati all'appaltatore e da questo non adeguatamente giustificati verrà applicata una penale di euro 200,00 (duecento/00) a seguito di ciascuna messa in mora alla quale non sia stato ottemperato. Dopo l'applicazione di tre penali è facoltà dell'amministrazione risolvere il contratto per colpa dell'appaltatore.